



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport  
Ufficio per lo sport*

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

**VISTA** la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, con il quale al Dott. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

**VISTO** il decreto di riconoscimento del titolo di maestro di sci emesso dall'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in data 29 gennaio 2015;

**VISTA** le comunicazioni del 3 luglio 2015 e del 28 luglio 2015 nelle quali la BASI, British Association of Ski Instructors, ha comunicato che per errore è stata assegnata al sig. Simon Butler una tessera professionale corredata da bollino MOU;

**VISTA** la lettera del legale rappresentante del sig. Simon Butler, pervenuta in data 10 agosto 2015, nella quale si evidenziano le ragioni del medesimo;

**CONSIDERATO** che, in conseguenza, veniva avviata dall'Ufficio per lo Sport una specifica attività istruttoria di verifica su quanto segnalato dall'organo tecnico britannico;

**RILEVATO** che la concessione della tessera professionale corredata da bollino MOU è stata dichiarata dalla BASI un mero errore da parte della stessa Associazione;

**ACCERTATO** che l'errore nella valutazione della tessera professionale corredata da bollino MOU prodotta dall'istante è stato elemento determinante nell'adozione del decreto di riconoscimento del titolo britannico del sig. Butler;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport  
Ufficio per lo sport*

**CONSIDERATO** che in tale procedimento sono state attentamente valutate le ragioni di legittimo affidamento del sig. Butler, il quale, sulla base del predetto riconoscimento era comunque autorizzato ad esercitare la professione di maestro di sci in Italia;

**VALUTATO** che dette ragioni, tuttavia, non possano ritenersi sufficienti a superare un palese, rilevante errore sui presupposti fattuali che, direttamente ed integralmente, ha determinato l'adozione di un provvedimento in difformità dalle vigenti disposizioni di legge, nazionali ed europee, che prevedono, in materia, il riconoscimento del titolo in presenza di un equivalente titolo di massimo grado, e, nel caso, una tessera professionale con bollino MOU;

**RILEVATO** inoltre che la conservazione di tale provvedimento, adottato sulla base di erronee valutazioni documentali, avrebbe leso e lederebbe la parità di trattamento di altri richiedenti;

**CONSIDERATO**, pertanto, che le motivazioni e le ragioni di un provvedimento di riconoscimento del titolo non possano, in nessun caso rivelarsi discriminatorie e debbano attenersi a criteri di trasparenza e parità di trattamento nei confronti di istanze con titoli equivalenti;

**CONSIDERATO** inoltre che, alla luce delle rilevanti esigenze da tutelare in materia di incolumità e sicurezza pubblica, l'Autorità istituzionalmente preposta al riconoscimento dei titoli, al fine di prevenire danni gravi per la salute, l'incolumità e la sicurezza del destinatario del servizio deve richiedere di colmare le differenze sostanziali tra il titolo conseguito e quello abilitante all'esercizio della professione in Italia, con il superamento di idonee misure compensative, come espressamente prevede la normativa di riferimento, il decreto legislativo n. 206/2007;

**RITENUTO** che le ragioni di trasparenza, parità di trattamento e, soprattutto, di salvaguardia della incolumità e sicurezza, per la propria intrinseca rilevanza pubblica, debbano essere fatte valere in qualsiasi momento ed essere ritenute ampiamente prevalenti sulle ragioni di legittimo affidamento ascrivibili all'interessato;

**VISTO** l'avvio del procedimento di revoca del decreto di riconoscimento del titolo di maestro di sci del 29 gennaio 2015, comunicato dall'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ai sensi della Legge 241/1990, in data 28 settembre 2015, nel quale si invitava l'istante a presentare eventuali osservazioni in merito e idonea documentazione integrativa a supporto;

**CONSIDERATO** che dalle controdeduzioni pervenute in data 5 ottobre 2015 non emergono elementi nuovi, né documenti utili a rivedere le valutazioni espresse nel preavviso di revoca;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport  
Ufficio per lo sport*

**CONSTATATO**, pertanto, che il titolo conseguito e la relativa documentazione a supporto dal sig. Simon Butler, riconosciuto in conseguenza di un'erronea valutazione documentale, non è idoneo all'esercizio della professione di maestro di sci, in quanto non corredato da idonea tessera professionale con bollino MOU e che permangono differenze sostanziali tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci e quella di cui è in possesso l'istante;

**ACQUISITE** in materia le valutazioni degli Organi tecnici nazionali, la Federazione italiana sport invernali e il Collegio nazionale dei maestri di sci italiani;

**RITENUTO**, per le motivazioni esposte, di dover revocare il decreto di riconoscimento del titolo del 29 gennaio 2015 e che, pertanto, per il riconoscimento dello stesso, è necessaria l'assegnazione e il superamento di idonee misure compensative;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per le motivazioni in premessa, a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, è revocato il decreto di riconoscimento del titolo di maestro di sci del sig. Simon Butler emanato in data 29 gennaio 2015.

### **Articolo 2**

Il titolo di maestro di sci del Sig. Simon Butler, nato Carshalton (GB) l'11 dicembre 1962, conseguito nel Regno Unito in data 15 ottobre 2008 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine, subordinatamente al superamento delle seguenti prove tecnico-attitudinali:

- Eurotest
- Eurosecurità



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport  
Ufficio per lo sport*

## **Articolo 3**

Per essere ammesso a sostenere le prove attitudinali indicate all'articolo 2, il candidato dovrà presentare idonea istanza al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani, via Statale per Fanano, n.9, 41029 SESTOLA (MO), email: info@maestridisci-er.it, dandone tempestiva comunicazione a questo Ufficio.

## **Articolo 4**

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale [www.sportgoverno.it](http://www.sportgoverno.it) dell'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 11 NOV. 2015



Cons. Antonio Naddeo